REGOLAMENTO (CEE) N. 772/71 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1971

che modifica i regolamenti (CEE) n. 835/68 e (CEE) n. 2061/69 per quanto riguarda l'adeguamento rispettivamente della restituzione alla produzione e del premio di denaturazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 835/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (3), e l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2061/69 della Commissione, del 20 ottobre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1068/70 (5), prevedono un adattamento rigoroso rispettivamente delle restituzioni alla produzione e dei premi di denaturazione se, nel corso del periodo di fissazione anticipata, si verifica una modifica di certi prezzi comunitari dello zucchero ; che le disposizioni sopra indicate si sono rivelate troppo rigide ; che è pertanto opportuno modificarle per permettere un'eventuale determinazione dell'adeguamento del caso ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 835/68 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 10*

Se, nel corso del periodo compreso tra la domanda della restituzione alla produzione e la trasformazione dei prodotti di base, si verifica una modifica dei prezzi fissati in base al regolamento n. 1009/67/CEE, può essere previsto un adeguamento delle restituzioni alla produzione. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2061/69 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 19*

Se, nel corso del periodo compreso tra :

— la domanda del premio di denaturazione, se trattasi di un premio fissato in modo uniforme, o

— il momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se trattasi di un premio fissato a seguito di una gara

e la denaturazione, si verifica una modifica dei prezzi fissati in base al regolamento n. 1009/67/CEE, può essere previsto un adeguamento dei premi di denaturazione. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 35.
(4) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 19.
(5) GU n. L 123 del 6. 6. 1970, pag. 10.